

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA

N° **37** del 18 Marzo 2015

OGGETTO: Contenzioso Consorzio / Ing. Antonio PASSATORDI – Sentenza Corte di Cassazione n.9714/2012: Atti connessi e consequenziali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante " *Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale* " ;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante " *Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale* ", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. 32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 13/01/1999 l'Ing. Antonio PASSATORDI, ingegnere capo dei lavori di Costruzione dell'Asse attrezzato Sud - Ovest dell'a.i. di San Nicola di Melfi, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, il Consorzio chiedendone la condanna per la somma di £.172.093.168, di cui £.170.095.568 a titolo di onorari, oltre IVA, CNAPAIA ed interessi legali dall'8/10/1996 sino al soddisfo e £. 1.997.600 per spese di visto parcella oltre interessi legali dal 3/07/1996;

CHE il Consorzio si è regolarmente costituito in giudizio, incaricando quale difensore di fiducia l'Avv. Francesco LAVIANI, nominato con delibera n.160/98;

CHE con comparsa di costituzione e risposta del 23/03/1999 il Consorzio ha eccepito la nullità del rapporto professionale d'opera intercorso tra le parti per mancanza di forma scritta, chiedendo il rigetto della domanda sia per tale motivo che per aver l'Ente corrisposto comunque tutto quanto sarebbe potuto spettare all'attore per l'attività effettivamente svolta;

CHE con provvedimento del 2/02/2002 il G.I. ha nominato un CTU, con il compito di accertare le effettive prestazioni professionali fornite dall'Ing. PASSATORDI e di valutare la congruità della somma liquidata ed approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Potenza;

CHE con sentenza n.100 del 14/06/2005, il Tribunale di Lagonegro, ritenendo sussistente l'ipotesi dell'arricchimento senza causa in favore del Consorzio con riferimento alle prestazioni rese dall'Ing. PASSATORDI, ha rigettato la domanda di pagamento di quanto liquidato dall'Ordine Professionale, riconoscendo al professionista un mero indennizzo nella misura del 70% di quanto liquidato dall'Ordine, provvedendo ad incrementare l'importo per interessi e rivalutazione per un totale di € 90.498,97 oltre interessi legali fino al soddisfo oltre € 5.245,45 per spese processuali;

VISTA la delibera n.192 del 30/09/2005 con la quale l'Avv. Francesco LAVIANI è stato confermato difensore di fiducia dell'Ente anche nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello;

VISTA la sentenza n.321 pubblicata in data 26/10/2009 con la quale la Corte d'Appello ha accolto l'appello proposto dal Consorzio e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo ex 2041 c.c.;

ATTESO che con nota Prot. n.2805 del 9/04/2009, l'Avv. Francesco LAVIANI ha comunicato che l'Ing. PASSATORDI aveva proposto ricorso per Cassazione avverso il suddetto provvedimento della Corte d'Appello, suggerendo la costituzione in giudizio del Consorzio;

CHE il Consorzio, rappresentato e difeso dall'Avv. LAVIANI si è regolarmente costituito in giudizio;

VISTA la sentenza n.9714/2012 con la quale è stata confermata la correttezza della decisione della Corte d'Appello, totalmente favorevole per il Consorzio;

CONSIDERATO che – nelle more del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello – l'Ing. PASSATORDI, sulla base della promissoria esecutività della sentenza di primo grado, ha eseguito un pignoramento presso terzi presso l'Istituto di credito tesoriere, percependo la complessiva somma di € 108.304,66;

VSITA la nota dell'Avv. LAVIANI acquisita al protocollo consortile al n.2015 del 10/03/2015, con la quale il difensore dell'Ente suggerisce di agire in giudizio per recuperare l'intero importo percepito dall'Ing. PASSATORDI, oltre interessi e spese, alla luce della sentenza di secondo grado, confermata in toto dalla Cassazione;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 412 del 9/12/2014;

D E L I B E R A

1. di prendere atto e condividere la nota Prot. n.2805 del 9/04/2009, con la quale l'Avv. Francesco LAVIANI, suggerisce di agire in giudizio per recuperare l'intero importo percepito dall'Ing. PASSATORDI, oltre interessi e spese, alla luce della sentenza di secondo grado, confermata in toto dalla Cassazione;
2. di confermare l'Avv. Francesco LAVIANI quale legale di fiducia dell'Ente, previa convenzione da stipularsi, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gerardo DONNOLI in considerazione della lunghissima durata dei contenziosi legali, affinché forniscano assistenza giuridica al Consorzio, in tutte le fasi procedurali ed endoprocedimentali, ivi compresi eventuali giudizi di opposizione, prevedendo un impegno di spesa presunto complessivo per entrambi i professionisti pari a € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
3. di imputare la spesa di cui al punto 2) tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2015 in corso di approvazione, nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.


L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale:

Preso atto della nota Prot. n.2805 del 9/04/2009, con la quale l'Avv. Francesco LAVIANI, difensore dell'Ente nel procedimento emarginato in oggetto, suggerisce di agire in giudizio per recuperare l'intero importo percepito dall'Ing. PASSATORDI, oltre interessi e spese, alla luce della sentenza di secondo grado, confermata in toto dalla Cassazione, si propone la costituzione in giudizio, prevedendo un impegno di spesa presunto complessivo pari a €.4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 16/03/2015

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa presunta prevista nella presente proposta di delibera ammontante a € 4.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2015 in corso di approvazione, nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO

Tito li, 18/03/2015

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 18/03/2015